



Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia

Piazza Roma, 1 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Tel. 0365 31161, Fax. 0365 373591
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

Villanuova sul Clisi, 27 aprile 2015

Prot. n. 3583

Ordinanza n. 21 / 2015

OGGETTO: ORDINANZA DI DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

IL SINDACO

- Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;
- Considerato che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.
- Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;
- Preso atto che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;
- Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;
- Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
- Ritenuto, altresì necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;
- VISTI gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;
- VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.
- VISTO il Regolamento Comunale regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

ORDINA

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:

- a) al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;
- b) alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi

piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

- c) al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

3. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza e grave pericolo per la circolazione, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO CHE

- L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l'anno 2015, in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati.
- Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della 18 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche intervenute.
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00, oltre le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 3) del dispositivo.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale e ne verrà data ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione locale (bacheche pubbliche, sito internet istituzionale).

Nei casi intervenga una diffida per inadempienza, ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

DISPONE

- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale al Comando di Polizia Locale del Comune;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale alla Prefettura di Brescia;

INFORMA

Sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza gli agenti del corpo di Polizia Locale e i funzionari del Servizio Tecnico comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente-che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento all'Albo del Comune;

Dalla Residenza Municipale, 27.04.2015

Il Sindaco
F.to Michele Zanardi